Rep.n.65.504	
COMUNE DI FIRENZE	
LEGNOLANDIA SRL	
"Accordo Quadro per la Fornitura e posa in opera di	
attrezzatura ludica e arredo nelle aree verdi pubbliche	
e scolastiche del Comune di Firenze CIG 94635364F5"	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 29	
(ventinove) del mese di Marzo in Firenze e precisamente	
negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza	
della Signoria (Palazzo Vecchio).	
Avanti a me Dott.ssa Carla DE PONTI, Vice Segretario	
Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere	
gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono	
presentati e personalmente costituiti:	
1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il 23 marzo	
1966, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza	
della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al	
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del	
"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella	
sua qualità di Dirigente del Servizio Parchi Giardini	
ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto il	
disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di	
Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per	
l'attività contrattuale dello stesso Comune;	

2) Sig. Marino de Santa, nato a Forni di Sopra (UD) il	
12 gennaio 1952, domiciliato per la carica ove	
appresso, il quale mi dichiara di intervenire al	
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di	
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale	
rappresentante di "LEGNOLANDIA SRL" (d'ora in avanti	
anche solo LEGNOLANDIA) con sede in Forni di Sopra (UD)	
Via Nazionale 280, Codice Fiscale, P. IVA e numero di	
iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di	
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pordenone	
- UDINE n.01732620305 come risulta dalla visura	
camerale del 03.02.2023.	
Contraenti della cui identità personale e veste	
rappresentativa, io Vice Segretario Generale del Comune	
di Firenze sono certo.	
PREMESSO CHE	
- con determinazione n. DD/2022/07817 del 26 ottobre	
2022, veniva indetta in forma telematica sulla	
piattaforma START della Regione Toscana una procedura	
aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro per la	
Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica e	
arredo nelle aree verdi pubbliche e scolastiche del	
Comune di Firenze, CIG 94635364F5, da aggiudicarsi	
secondo il criterio dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior	

rapporto qualità/prezzo, e venivano altresì approvati i	
relativi atti di gara;	
- con verbale in data 22 dicembre 2022, a seguito della	
verifica sull'anomalia dell'offerta, veniva proposta	
l'aggiudicazione, nei confronti di LEGNOLANDIA che	
aveva offerto un ribasso pari al 21,90% (ventuno	
virgola novanta per cento) sull'importo a base di gara.	
- con determinazione dirigenziale della Direzione	
Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n.	
DD/2022/10464 del giorno 30 dicembre 2022, sulla base	
della c.d. inversione procedimentale, venivano ammessi	
i concorrenti e l'accordo quadro in oggetto veniva	
quindi aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei	
controlli, a LEGNOLANDIA. Contestualmente si procedeva	
ad affidare il contratto attuativo n. 1 alla medesima	
ditta e ad approvare i relativi impegni di spesa.	
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di	
ordine generale e speciale previste dal D.Lgs 50/2016,	
come risulta dalla comunicazione recepita al Prot.	
29358 del 25 gennaio 2023 della Direzione Ambiente, che	
si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici;	
- con nota: PR_UDUTG_Ingresso_0001630_20230109 del	
09.01.2023 è stata emessa l'informazione liberatoria	
provvisoria.	
La stipula del presente contratto avviene, pertanto, ai	

sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo	
il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione	
secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;	
- l'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare	
contratto;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
appresso:	
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del	
Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione	
Ambiente nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI	
ed in esecuzione degli atti citati in premessa,	
conclude con LEGNOLANDIA nella persona del Sig. Marino	
de Santa, che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro	
per la Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica	
e arredo nelle aree verdi pubbliche e scolastiche del	
Comune di Firenze, CIG 94635364F5, alle condizioni	
tutte di cui:	
- al presente contratto;	
- alle offerte economica e tecnica presentate in sede	
di gara e conservate sulla piattaforma START, nonché ai	
seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle	
	i

Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:	
- relazione descrittiva tecnica ed economica;	
- capitolato speciale di appalto Parte I e Parte II;	
- elenco Prezzi;	
- modello DUVRI che verrà implementato sulla base dei	
contratti attuativi;	
nonché, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale	
Parte Amministrativa, agli elaborati approvati con	
determinazione dirigenziale n. DD/2022/07817,	
richiamata in premessa, elaborati che costituiscono	
parte integrante e sostanziale del presente atto, pur	
se non materialmente allegati, che l'appaltatore	
dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva	
alcuna per l'esecuzione dei servizi in oggetto.	
Il Sig. Marino de Santa, nei nomi, accetta l'esecuzione	
dei servizi oggetto del presente contratto di accordo	
quadro, nonchè tutte le condizioni cui viene	
subordinato, che si obbliga ad osservare e fare	
osservare scrupolosamente.	
Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e	
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il	
suddetto codice sia con riferimento al presente	

contratto sia con riferimento ad ogni contratto	
attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo	
quadro.	
Il Sig. Marino de Santa, nei nomi, si obbliga ad	
eseguire le prestazioni, che di volta in volta gli	
verranno richieste con appositi contratti attuativi,	
secondo le tipologie elencate nell'Elenco Prezzi parte	
integrante del presente contratto e che verranno di	
volta in volta individuate dall'Amministrazione e che	
saranno disciplinate con specifici contratti di appalto	
attuativi il cui importo sarà determinato dalle	
prestazioni effettivamente richieste nei contratti	
attuativi stessi e, pertanto, dà atto che la	
sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è	
fonte della corresponsione di alcun corrispettivo,	
costituendo l'accordo quadro unicamente il documento	
base per la regolamentazione dei contratti attuativi.	
L'appaltatore si impegna conseguentemente ad assumere i	
servizi che successivamente e progressivamente saranno	
richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente	
accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto	
di spesa previsti.	
ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo	
Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi	

che successivamente saranno richiesti ai sensi	
dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di	
importo previsto di Euro 364.785,99	
(trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque	
virgola novantanove centesimi) di cui € 2.000,00	
(duemila virgola zero zero centesimi) oltre IVA per	
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso entro il	
periodo di validità indicato all'articolo che segue.	
ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
L'Accordo Quadro ha una durata massima di 1 (uno) anno	
e potrà concludersi anticipatamente in caso di	
raggiungimento del limite massimo di importo indicato	
dall'art. 2 che precede. Essendo stato stipulato un	
contratto attuativo nelle more della sottoscrizione del	
contratto di accordo quadro, come da determinazione	
dirigenziale n. DD/2022/10464, la durata si intende	
decorrere dal 30.12.2022. Per durata dell'Accordo	
Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione	
appaltante può aggiudicare il singolo contratto	
attuativo. Ove, alla data di scadenza di detto termine,	
fossero in corso l'esecuzione o il completamento di	
servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla	
Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del	
tempo previsto dai contratti attuativi per	
l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso,	

del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 del	
D.Lgs 50/2016.	
Le parti si danno atto che detta protrazione dei	
termini non darà all'affidatario alcun titolo per	
pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la	
scadenza del termine di validità contrattuale del	
presente Accordo Quadro come sopraindicato.	
La durata dei contratti attuativi che verranno	
eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata	
negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere	
eseguita entro il termine utile specificatamente	
previsto nel rispettivo contratto attuativo.	
previsto nel rispettivo contratto attuativo. ART. 4 - GARANZIE	
ART. 4 - GARANZIE	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva,	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque virgola novantanove centesimi), viene ridotta ai sensi	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque virgola novantanove centesimi), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque virgola novantanove centesimi), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016 essendo LEGNOLANDIA in possesso delle	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque virgola novantanove centesimi), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016 essendo LEGNOLANDIA in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita per un	
ART. 4 - GARANZIE Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque virgola novantanove centesimi), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016 essendo LEGNOLANDIA in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita per un importo pari a € 43.409,60	

n.2023/50/2660225 emessa in Trieste da Reale Mutua di	
Assicurazioni il 7 febbraio 2023.	
LEGNOLANDIA affidataria ha trasmesso alla stazione	
appaltante tutte le polizze assicurative previste	
dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.	
ART. 5 - SUBAPPALTO	
Si dà atto che LEGNOLANDIA ha dichiarato, a corredo	
dell'offerta, di voler ricorrere al subappalto, che	
sarà autorizzato, per i singoli contratti attuativi,	
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con	
l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 105 del	
D.Lgs. 50/2016.	
LEGNOLANDIA ha dichiarato in sede di gara di non	
avvalersi di contratti continuativi di collaborazione	
di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016.	
ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE	
DEI CORRISPETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO	
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del	
13/08/2010, LEGNOLANDIA si obbliga ad ottemperare a	
quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun	
contratto attuativo del presente accordo quadro. In	
particolare, LEGNOLANDIA con nota prot.45515 del	
08.02.2023, che si conserva agli atti dell'Ufficio	

Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al	
Comune di Firenze gli estremi del proprio conto	
corrente dedicato alle commesse pubbliche e le	
generalità delle persone delegate ad operare su di	
esso. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3	
della L. n.136/2010, i pagamenti verranno effettuati	
mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato	
indicato nel documento, che si allega al presente atto	
a formarne parte integrante e sostanziale.	
Nel caso in cui avvengano, in conseguenza del presente	
atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto	
corrente dedicato, il presente contratto si risolverà	
di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della	
L.136/2010.	
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	
D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
appalti e subappalti ed estensione del regime del	
reverse charge per il contrasto dell'illecita	
somministrazione di manodopera).	
ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
LEGNOLANDIA dichiara di essere a conoscenza di tutte le	
norme pattizie di cui al protocollo di legalità,	
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.	

347/G/2019, sottoscritto dai Comuni della Città	
Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio	
territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019	
e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura	
medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne	
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le	
dichiarazioni relative a tale Protocollo si allegano al	
presente atto per formarne parte integrante e	
sostanziale e si intendono accettate con la	
sottoscrizione del presente atto.	
ART. 8 - CONTRATTI ATTUATIVI	
Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto	
all'affidatario del presente accordo quadro lo	
svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così	
come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà	
concluso mediante scrittura privata con mezzo	
elettronico.	
I singoli contratti attuativi saranno stipulati a	
misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con	
prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi	
dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/2016 e pertanto i	
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.	
ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO	
Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso	
riferimento alla disciplina del capitolato speciale di	
i l	

appalto, con particolare riguardo agli articoli	
relativi a: conduzione delle prestazioni; penali;	
obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti;	
verifiche e controlli; modalità di soluzione delle	
controversie.	
ART. 10- SPESE DEL CONTRATTO	
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria,	
imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a	
carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del	
presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la	
Casa Comunale.	
L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta	
fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007	
mediante Modello Unico Informatico e, sugli allegati,	
mediante bollo virtuale giusta autorizzazione	
dell'Ufficio Territoriale di Firenze n. 67833 del 2	
agosto 2016.	
I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono	
soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.	
Le parti danno atto che la stipulazione del presente	
contratto ha luogo sotto condizione risolutiva	
dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto	
l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la	
risoluzione del contratto con ogni conseguenza di	
legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti	

dall'Amministrazione.	
E richiesto, io Vice Segretario Generale del Comune di	
Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo	
quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo	
hanno dichiarato conforme alla loro volontà e,	
dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo	
sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di	
firma digitale valida alla data odierna nel testo e	
negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale	
Rogante.	
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico	
e occupa pagine intere 12 (dodici) e parte della	
seguente fino qui.	
	4